



NON SVOGLIATA, MA DEPRESSA, IL TAR SALVA IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 INTRODUZIONE

2 LA SENTENZA

1 INTRODUZIONE

Una studentessa straniera arriva in Italia con visto per motivi di studio e si iscrive all'Università di Bologna, al corso di laurea in **Scienze Statistiche**.-

Il percorso, però, non procedeva secondo la tabella ideale dell'università e della burocrazia: pochi esami, pochi crediti, anni fuori corso. La Questura di Bologna, dopo aver esaminato la carriera accademica, aveva respinto il rinnovo del permesso di soggiorno per studio.-

Il dato numerico, in effetti, era pesante: la studentessa aveva maturato soltanto **38 crediti su 180** e non aveva raggiunto il numero minimo di verifiche di profitto richieste per il rinnovo del titolo di soggiorno.-

Ma il caso non era quello, banale, dello studente svogliato o disinteressato.-

Dietro il rallentamento universitario c'era una condizione clinica seria: la documentazione sanitaria pubblica attestava un **episodio depressivo maggiore con**

compromissione del funzionamento, con sintomatologia depressiva presente da circa due anni e con specifico riferimento al **ridotto rendimento nello studio**.-

Assistita dall'avv. Dorina Merdini contestava il rigetto del permesso avanti il Tar Bologna.-

2 LA SENTENZA

Il TAR Emilia-Romagna, con la sentenza n. **937/2026**, ha accolto il ricorso.-

Il punto decisivo è l'art. 46, comma 4¹, D.P.R. n. 394/1999: il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato anche in presenza di rendimento ridotto quando vi siano **gravi motivi di salute o forza maggiore**, debitamente documentati.-

La depressione maggiore, il disturbo ansioso-depressivo e l'instabilità emotiva non erano elementi decorativi, **ma spiegavano concretamente perché la studentessa non fosse riuscita a sostenere gli esami nel ritmo ordinariamente richiesto**.-

Il TAR ha annullato, quindi, il diniego e ha ordinato alla Questura di riesaminare la posizione entro **60 giorni**, valutando seriamente la documentazione sanitaria prodotta.-

¹ Che tanto prevede:

“I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque, rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.”